

Montebelluna, 24 gennaio 2019

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

CLAUDIA BONSO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

CESSIONI PARTECIPAZIONI

Pensiamo di fare cosa gradita informare in merito alle variazioni intervenute in merito alle cessioni di partecipazioni.

Cessioni partecipazioni: novità

Con effetto dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni **fatte dal 1° gennaio 2019**, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa da persone fisiche, enti non commerciali (compresi i trust), società semplici, soggetti non residenti **sono soggette alla stessa imposta sostitutiva del 26% prevista per le partecipazioni non qualificate**. Di conseguenza non concorrono più alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF del contribuente. Le minusvalenze conseguite fino al 2018 e non ancora compensate con successive plusvalenze dovrebbero essere utilizzabili in diminuzione delle plusvalenze realizzate dal 2019 soggette all'imposta sostitutiva.

Per le partecipazioni anche qualificate **in custodia o amministrazione presso intermediari finanziari italiani sarà possibile esercitare l'opzione per il regime del risparmio amministrato**. In questo modo sarà possibile:

- evitare di indicare le plusvalenze nel quadro RT (la fiscalità viene gestita dall'intermediario finanziario);
- compensare le minusvalenze realizzate presso lo stesso intermediario in regime amministrato o gestito e utilizzare minusvalenze provenienti dalla chiusura di rapporti cosiddetti "optati" presso altri intermediari.

Eventuali minusvalenze realizzate fino al 2018 in regime dichiarativo non saranno utilizzabili nel regime del risparmio amministrato o gestito, ma solo in compensazione da plusvalenze indicate nella dichiarazione dei redditi.

I dividendi da partecipazioni qualificate percepiti dal 2018 e formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano a concorrere alla formazione del reddito complessivo del beneficiario soggetto a Irpef e addizionali comunali e regionali.



Cessione partecipazioni: Rivalutazione

La **rideterminare del costo fiscale d'acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, riguarderà le partecipazioni **possedute al 1° gennaio 2019** non in regime d'impresa, da persone fisiche, enti non commerciali compresi i trust, società semplici e soggetti non residenti. Se la partecipazione viene ceduta ad un prezzo inferiore al costo rideterminato, la minusvalenza non sarà deducibile.

Si può rideterminare il costo anche di una sola parte delle partecipazioni detenute.

l'imposta sostitutiva dovuta risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** per le partecipazioni qualificate;
- **10%** per le partecipazioni non qualificate.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato **al 30.06.2019**.

Lo Studio rimane a disposizioni per chiarimenti.

STUDIO PARTES SRL